



COMUNE DI COLLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N.19
In data: **24.09.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI STATISTICA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **16.30**, in seconda convocazione, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – ZANINI MIRELLA	P	9 – LAZZARI TINA	A
2 – PATERLINI FAUSTO	P	10 – LAZZARI DANIELE	A
3 – TONASSI FAUSTO	P		
4 – GERARDINI COSTANTINO	P		
5 – ZANINI PINO	A		
6 – RAMBALDINI LUCIANO	A		
7 – LAZZARI EZIO	A		
8 – BONOMINI GIUSEPPE	A		

Totale presenti n. **4**

Totale assenti n. **6** (Zanini Pino, Rambaldini Luciano, Lazzari Ezio, Bonomini Giuseppe, Lazzari Tina, Lazzari Daniele)

Assiste il Segretario Comunale Dr. Gaetano Malivindi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Zanini Mirella** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 19 del 24.09.2014

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI STATISTICA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

*Introduce il Sindaco Sig.ra Mirella Zanini
Quindi, viene dichiarato aperto il dibattito.
Indi,*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con atto costitutivo rep. n° 845 in data 18/09/2013 i Comuni di Collio, Tavernole Sul Mella e Marmentino hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani della Val Trompia – La via del ferro in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.”*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con*

quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."

Atteso che lo scopo perseguito con la previsione contenuta nei commi 27 e segg. del citato art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge n. 122 del 2010, è quello di migliorare l'organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Visto l'art. 14 comma 31 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del seguente tenore: *"1. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite."*

Visto l'art. 27 commi 31-bis e 31 ter e 31 quater del d.l. n. 78/2010 del seguente contenuto:

- " 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo [30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
- 31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

(comma inserito dall'art. [19, D.L. 06.07.2012, n. 95](#) (G.U. 06.07.2012, n. 156, S.O. n. 141), è stato da ultimo così modificato prima dall'art. 1, comma 530, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 e poi dall'art. 23, [D.L. 24.06. 2014, n. 90](#) con decorrenza dal 25.06.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 11.08.2014, n. 114](#) con decorrenza dal 19.08.2014."

- 31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo [8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#)"

Visto l'art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett.b) dell'art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L. n.122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 settembre 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Visti i commi da 104 a 141 dell'art.[1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014](#), che riguardano le unioni e le fusioni di comuni che tracciano le linee portanti di una incisiva riforma istituzionale e costituzionale mirante a ridisegnare la politica del territorio e dei servizi del nostro Paese a

partire dal comune. In questo disegno vengono potenziati gli enti locali di secondo livello e ripensate le forme associative (unioni e fusioni di comuni) nell'intento di assicurare l'erogazione di servizi fondamentali per il cittadino a basso costo e, nel contempo, garantire le tradizionali forme di identità comunale.

L'unione dei comuni si configura come un nuovo soggetto giuridico che viene in vita in forza della capacità statutaria di tutti i comuni (il novellato art. [32, comma 1, Tuel](#) d. lgs. n. 267/2000 a opera del comma 4, art. [1, legge n. 56/2014](#)) non contiene più la locuzione "di norma contermini". La regione è chiamata a incentivare il processo di formazione delle unioni di comuni con il riconoscimento di contributi e incentivi (comma 131, art. [1, legge n. 56/2014](#)).

Le unioni di comuni possono gestire, in via associata, tutte le funzioni fondamentali proprie dei comuni e gestire tutti i servizi comunali.

Visto l'articolo 20 della legge regione Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 Bollettino Ufficiale Regionale 30 giugno 2008, n. 27 - Supplemento Ordinario 1 luglio 2008, n. 1 Articolo 20 Concessione dei contributi regionali nel testo come modificato dall'art. 3, L.R. 28.12.2011, n. 22 (B.U.R. 29.12.2011, n. 52, S.O.), e da ultimo dall'art. 3, L.R. 24.12.2013, n. 19 (B.U.R. 27.12.2013, n. 52, S.O.) con decorrenza dal 28.12.2013.

del seguente tenore:

"1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'unione [o la comunità montana] beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;

b) popolazione residente nei comuni aderenti;

c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;

d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;

e) differenze demografiche e di capacità tributaria;

f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;

g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;

h) livello di efficienza della gestione;

i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

l) superficie territoriale dei comuni aderenti;

m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

3-bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni [e alle comunità montane] già costituite alla data di entrata in vigore della L. 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"). Per la determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto delle modificazioni di funzioni e servizi gestiti in forma associata ovvero del numero dei comuni aderenti all'unione [o convenzionati con la comunità montana], intervenute anche successivamente alla data di entrata in vigore della L. 148/2011.

4. Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di comuni sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui

secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).”

Le parole contenute tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 3, L.R. 24.12.2013, n. 19 (B.U.R. 27.12.2013, n. 52, S.O.) con decorrenza dal 28.12.2013.

In Lombardia le Gestioni Associate di funzioni e servizi comunali sono attualmente regolate dalla legge n. 19/2008 e dal regolamento regionale n.2/2009, che ne attua il funzionamento.

Con l'approvazione della legge 19/2008, la Regione ha dato inizio al programma di riordino degli Enti Locali anche attraverso la disciplina e il sostegno dell'esercizio di forme stabili di gestione associata di funzioni e servizi comunali, individuate nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità montane.

Il riordino delle Comunità montane avvenuto in seguito all'adozione della legge 19/2008 soddisfa un obbligo sorto con la legge finanziaria 2008. Le comunità montane sono enti locali che associano comuni montani e concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. Istituite con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, possono esercitare servizi per conto dei comuni che le compongono, qualora vengano delegate.

Le Unioni dei Comuni Lombarde

Le Unioni dei Comuni sono enti locali che aggregano comuni per esercitare in modalità associata la gestione di almeno 3 dei servizi e funzioni, con lo scopo di raggiungere economie di scala (di fatto un risparmio economico), ampliare il numero dei servizi forniti ai cittadini e un buon risultato nella qualità del servizio erogato. Per costituirsi Unione dei comuni lombarda è necessario che l'aggregazione dei comuni sottoscriva un atto costitutivo redatto ai sensi dell'art. 18 della l.r.19/2008, insieme allo statuto dell'Unione. Lo statuto stabilisce la sede, le funzioni e la durata dell'unione che deve essere comunque non inferiore ai 10 anni.

Per accedere ai contributi della Regione per le gestioni associate in Lombardia (ai sensi del regolamento regionale 2/2009), i servizi esercitati in forma associata devono essere almeno 4.

Ricordato che in base alla normativa regionale all'interno dello stesso ambito possono esservi le seguenti situazioni:

- unione che coincide con l'ambito e a cui sono conferite tutte le funzioni da associare;
- unione dal perimetro più ristretto dell'ambito, a cui si convenzionano i comuni non aderenti (per le funzioni non gestite dall'Unione, qualora preesistente, tutti gli enti dell'ambito stipulano tra loro una convenzione);
- una convenzione tra tutti gli enti dell'ambito relativa a tutte le funzioni da associare.
- fatte salve le ulteriori previsioni contenute nella legislazione in materia;

Attesa quindi la necessità per i sopraindicati Comuni di avviare la gestione associata in oggetto mediante conferimento all'Unione;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della L.R. 21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile.

Richiamati inoltre i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti;

Visto l'art. 5 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento di ogni funzione e di ogni servizio;

Atteso che:

- “In linea di principio (...), in sede di valutazione delle modalità di messa a disposizione del personale per convenzione, l'utilizzo stabile dei dipendenti delle singole entità comunali in favore della formula associativa, anche in ossequio ai principi di prudente programmazione finanziaria ed amministrativa nonché di sana gestione, richiedono una adeguata simmetria tra risorse umane e funzioni esercitate, con i relativi oneri pro quota a carico dei comuni convenzionati.” (Corte dei Conti Regione Lombardia/513/2012/PAR)
- “a tenore dell'art. 32 comma 5 del T.U.E.L., novellato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti, fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale. A regime, precisa tale disposizione, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (Corte dei Conti Regione Lombardia/513/2012/PAR) (Cfr. sul punto SCR Lombardia, deliberazione n.426/2012/PAR).”

Tenuto conto che, in una prima fase, i costi del personale trasferito da altri enti potrebbero essere assorbiti da finanziamenti esterni, occorre aggiornare comunque le valutazioni dei costi del personale dei comuni partecipanti al fine di monitorare il rispetto dei limiti di legge (vd. Corte dei conti sez autonomia n. 8/2011e Del. Corte dei Conti Lombardia n 124/2013), obbligando, di fatto, gli enti partecipanti a porre dei risparmi di spesa progressivi quantomeno entro il termine di erogazione dei finanziamenti stessi”;

Visto il Decreto MINISTERO DELL'INTERNO 15 maggio 2014 che fa riferimento all' intesa n. 41 del 10 aprile 2014, con la quale è stato concordato, per l'anno 2014, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno.

Visto il comma 5 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per il conferimento all'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia – La via del ferro della funzione **Servizi in materia statistica** (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. I-bis) nel testo allegato alla presente deliberazione, per formare parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione, con approvazione finale da parte del Consiglio dell'Unione;
3. di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
4. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

Quindi con successiva e separata votazione unanime dei consiglieri presenti e votanti nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 – T.U.EE.LL.



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia
P.zza Zanardelli 24- 25060- Collio

Codice Istat 017058

**Deliberazione del Consiglio
Comunale**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

**OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI
DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI
STATISTICA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Mabesolani Dr. Nicola

Delibera di C.C. n. 19 del 24.09.2014

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI STATISTICA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Zanini Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano Malivindi

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.collio.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano Malivindi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO
(Provincia di Brescia)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE “SERVIZI IN MATERIA STATISTICA”
(lett. I-bis dell'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010)**

Rep. n. _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia – La via del ferro, con la presente convenzione, tra i signori:

- Mirella Zanini nata a Gardone V.T. il 02/04/1970, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COLLIO** (codice fiscale: 00850830175), in nome e per conto e nell'interesse dell'ente per il quale agisce;
- Gerardo Ferri, nato a Lumezzane il 08.05.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA** (codice fiscale: 83001210174), in nome e per conto e nell'interesse dell'ente per il quale agisce;
- Sergio Piardi nato a Gardone V.T. il 10.12.1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MARMENTINO** (codice fiscale: 83001250170, in nome e per conto e dell'ente per il quale agisce;
- Mirella Zanini, nata a Gardone V.T. il 02.04.1970, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO** (codice fiscale:03557420985), in nome e per conto e nell'interesse dell'ente per il quale agisce;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo rep. N° 845 in data 18/09/2013 i Comuni di Collio, Tavernole sul Mella e Marmentino, hanno costituito l'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta val Trompia – La via del ferro in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif.
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, stanno approvando il conferimento all'Unione della funzione Servizi in materia Statistica comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Lombarda dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia – La via del ferro, per brevità chiamata Unione, della funzione **“Servizi in materia statistica”**.(decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett I-bis). In particolare, l'Unione:
 - a) assume le funzioni di ufficio di statistica Sistan ai sensi del D.L.vo 322/89, assicurando gli adempimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale;
 - b) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni, integrato con le altre funzioni associate, finalizzato alla conoscenza del territorio, al supporto della programmazione, alla verifica dei risultati e al controllo di gestione; promuove l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici nazionale;
 - c) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale e Regionale;

- d) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e regionale;
 - e) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'Unione dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei programmi; per tali finalità, l'Ufficio di Statistica accede a tutte le banche dati gestionali dei Comuni associati;
 - f) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;
 - g) promuove l'adozione da parte dei Comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
 - h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici;
 - i) Assicura che il trattamento dei dati personali per fini statistici sia effettuato ai sensi del D.Lvo. 196/2003;
 - j) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati e, in conformità alle direttive regionali e nazionali, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
 - k) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
 - l) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici.
2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
 3. L'ambito funzionale del conferimento verrà specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
 4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000. La posizione di dipendente trasferito o comandato presso l'Unione dei Comuni non presuppone necessariamente che la sede di lavoro corrisponda con la sede dell'unione stessa; il luogo di prestazione dell'attività lavorativa dipenderà dalla sua materiale organizzazione e verrà stabilita con le forme e le procedure che regolano lo status di pubblico dipendente e secondo criteri di economicità rispetto alla situazione esistente all'atto della stipula dell'accordo. A parità di risultati funzionali rispetto alle mansioni da svolgere, (secondo una motivata previsione iniziale e un adeguato monitoraggio successivo), verrà preferita la collocazione che svantaggi in misura inferiore il lavoratore trasferito o comandato rispetto al luogo di residenza.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio dei singoli Enti**. Le spese sono

rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.
5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio (inteso come prospetto dettagliato di entrate ed uscite relative al singolo servizio, suddiviso, per quanto riguarda le spese, tra spese di personale, spese generali ed eventuali spese specifiche da sostenere a favore del singolo Ente) è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene approvato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione preventiva ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. Entro il 5/11 di ogni anno l'unione trasmetterà ai Comuni la previsione del servizio al fine di consentire loro l'assestamento generale del bilancio.
10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza di norma con periodicità trimestrale e comunque l'ultima rata entro il 31/1 dell'anno successivo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio sarà successivamente determinata dalla Giunta dell'Unione dei Comuni in ragione degli atti organizzativi indicati al comma 6 del prec. art. 3.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione che avrà durata 3 anni è vincolante per gli enti dal 30.09.2014 e dovrà essere operativa entro il 30.09.2014.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, (previa verifica delle disponibilità del personale interessato) del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLLIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARMENTINO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____